



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania

QUADERNI DELL'ODCEC DI CATANIA

a cura della
Commissione di studio area giudiziale

L'AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Manuale pratico su
LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
EX ARTT. 36 e 41 D. LGS 159/2011

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

Il Presidente dell'ODCEC di Catania

Dott. Sebastiano Truglio

Commissione di studio area giudiziale

Il Consigliere delegato

Dott. Andrea Aiello

Il fu Presidente della Commissione

Dott. Salvatore Bruno

con il particolare contributo scientifico del componente la Commissione

Dott. Alessandro Pierosara

I membri della Commissione di studio

Dott.ssa Elvira Bonanno, Dott.ssa Giuseppa Loredana Cassero, Dott. Natale Costanzo, Dott. Giovanni Di Rao, Dott.ssa Maria Luciana Fragalà, Dott.ssa Carmela Maria Giuffrida, Dott. Roberto Michele Grimaldi, Dott. Domenico La Porta, Dott. Danilo Lizzio, Dott. Francesco Salvatore Lodato, Dott.ssa Gesualda Nici, Dott. Roberto Pulvirenti, Dott.ssa Rosa Pulvirenti, Dott. Giuseppe Rapisarda, Dott.ssa Raspanti Rosa Angela, Dott. Luigi Scarlata, Dott.ssa Francesca Scimmitto, Dott.ssa Maria Scuderi, Dott. Alessandro Pietro Torrisi, Dott. Santo Torrisi, Dott. Vincenzo Giancarlo Trapani, Dott. Agatino Tricomi, Dott. Maurizio Verona.

A Salvo Bruno

“.. bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.

Matteo 25,14-30 Parabola dei talenti

PRESENTAZIONE

Il presente manuale esitato dalla Commissione di studio dell'area giudiziaria dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Catania punta a dare una guida operativa a coloro che operando nella funzione di Amministratore giudiziario si trovino ad affrontare l'iniziale e non facile scelta di individuare la forma di gestione più idonea e redditizia dei beni o delle aziende loro affidate, crocevia dell'intera procedura cui sono stati chiamati ad amministrare nell'interesse supremo della Giustizia.

Non pochi sono i problemi di natura giuridica e gestionale da affrontare nell'espletamento di tale incarico. Di certo la sua costituisce un'obbligazione di mezzi; una tipica obbligazione di prudenza e diligenza, poiché nel momento dell'assunzione dell'incarico, egli si impegna a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato voluto dall'ufficio cautelare, ma non a conseguire il risultato stesso.

Rivolgiamo il nostro ringraziamento ai componenti la Commissione di studio per l'impegno scientifico profuso ed in particolare al collega *Alessandro Pierosara*, principale fautore dell'iniziativa ed appassionato ricercatore in materia.

Rivolgiamo, altresì, un sentito e profondo pensiero alla persona ed alla figura professionale del compianto collega e Presidente della Commissione di studio *Salvatore Bruno*, che fu anche coordinatore del presente elaborato, specialista della materia che come pochi nel nostro Ordine professionale ha ideato e sperimentato le più efficienti locali best practises oggi in uso nella gestione delle aziende in amministrazione giudiziaria e rappresentato sul campo un esempio concreto dei più alti valori etici e professionali tipici della figura dell'Amministratore giudiziario.

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania
Dott. Sebastiano Truglio

Il Segretario dell'ODCEC di Catania, Consigliere delegato dall'Ordine alla Commissione
Dott. Andrea Aiello

PREMESSA

Il D.Lgs. 159/2011, a modifica ed integrazione della L. 94/2009 ed, ancora più, della L. 575/1965, ha previsto l'introduzione del "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", con il dichiarato obiettivo di semplificare e rendere omogenea una complessa disciplina in materia.

La normativa attualmente in vigore, seppur migliorativa rispetto alla disciplina precedente, appare ancora piuttosto incerta e lacunosa, per la mancanza, in particolare, di una dettagliata regolamentazione delle varie fasi dell'amministrazione, che lascia spazio ad una prassi per nulla consolidata ed univoca.

Una delle novità più interessanti introdotte dal citato provvedimento ha riguardato la figura dell'Amministratore giudiziario, istituendone una specifica figura professionale mediante la costituzione di un apposito Albo nazionale gestito dal Ministero della Giustizia che ancora oggi tarda, senza apparente giustificato motivo, ad entrare nella sua fase operativa.

L'Amministratore giudiziario, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto ad adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio ed, in particolare, ad egli è demandata la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento, anche al fine di incrementarne, laddove possibile, la redditività, provvedendo direttamente agli atti di ordinaria amministrazione e presentando al Giudice Delegato nel corso delle varie fasi della procedura il rendiconto della propria gestione.

In ordine alla possibilità di scelta delle modalità di gestione dei beni sequestrati, il combinato disposto di cui agli artt. 36 e 41 del Codice antimafia, prevede *che l'Amministratore giudiziario presenti al Giudice, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati, con l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni.*

L'eventuale opzione per la gestione diretta dell'azienda sequestrata, comporta, l'esercizio, da parte dello Stato, di funzioni imprenditoriali, attraverso l'organo dell'Amministrazione giudiziaria, per conto del prevenuto. La modalità di gestione in oggetto, presenta notevoli difficoltà operative: comporta l'assunzione, da parte di chi amministra, di notevoli responsabilità sul piano penale e fallimentare.

La gestione della procedura richiede una preparazione professionale adeguata e specifica sin dalla fase di predisposizione della relazione particolareggiata sulla gestione dei beni e delle aziende sequestrate, per come si auspica evidenziato nel presente elaborato.

**LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
EX ARTT. 36 E 41 D.LGS 159/2011**

Sommario

- **Indicazione delle “prospettive di prosecuzione” dell’azienda sequestrata**
- **Il ruolo dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati**
- **Prospettive di riforma - la centralità del provvedimento sulla prosecuzione dell’impresa**
- **Prospettive di riforma - le prime proposte di modifica del D. Lgs 159/11 avanzate in sede istituzionale**

L'AMMINISTRAZIONE E LA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO EX ARTT. 36 E 41 D.LGS 159/2011

INDICAZIONE DELLE "PROSPETTIVE DI PROSECUZIONE" DELL'AZIENDA SEQUESTRATA

La disciplina della gestione delle aziende è stata inserita nell'art. 2-sexies della legge n. 575/65, dalla legge 15 luglio 2004, n. 94 e di seguito modificata dalla legge istitutiva dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia (l. n. 50/2010), per poi confluire nel Codice antimafia (D.Lgs 159/2011), con alcune innovazioni.

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 159/2011, l'Amministratore giudiziario presenta al Giudice Delegato del Tribunale che ha disposto il sequestro, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati.

Il legislatore ha previsto per tale prima relazione dell'amministratore giudiziario un contenuto minimo, recependo le prassi seguite dai numerosi Tribunali.

Infatti la relazione particolareggiata dei beni sequestrati deve contenere obbligatoriamente:

- a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;
- b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
- c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
- d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
- e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni;
- f) eventuali difformità fra quanto oggetto della misura e quanto appreso;
- g) l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto del sequestro, di cui l'Amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

"Ove ricorrano giustificati motivi" il termine dei trenta giorni dalla nomina può essere prorogato dal Giudice delegato non oltre i novanta giorni.

L'art. 41 del D.Lgs 159/2011 stabilisce che *“nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tale caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e delle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa”*.

Dal combinato disposto letterale degli articoli 36 e 41 del D.Lgs 159/2011, deriva che l'Amministratore giudiziario, oltre alla relazione sommaria da presentare nei trenta giorni, presenta al giudice delegato, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sulle aziende oggetto del sequestro.

La relazione deve consentire al Tribunale di adottare le opportune determinazioni in materia di amministrazione, gestione, eventuale prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Il termine semestrale, per il quale non è espressamente previsto la prorogabilità (a differenza della relazione ordinaria), deve ritenersi ordinario, fermi restando i poteri di sollecitazione del Tribunale che, se necessario, può revocare l'amministratore inadempiente.

La relazione prevista dall'art. 41 del D.Lgs n. 159/11 così come le altre relazioni che periodicamente l'amministratore giudiziario trasmette al Giudice Delegato, va inviata al Giudice Delegato e all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC). E' opportuno l'inoltro anche al Pubblico Ministero che deve esprimere il parere sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Dopo la presentazione della relazione dell'Amministratore giudiziario e acquisito per iscritto il parere del P.M., il Giudice Delegato formula al Tribunale le sue proposte, eventualmente dopo aver acquisito ulteriori informazioni (art. 41, comma 1 del D.Lgs n. 159/11).

Il provvedimento del Tribunale, non reclamabile né impugnabile, ha un duplice contenuto, relativo:

- alla prosecuzione o meno dell'attività imprenditoriale;
- alle direttive da impartire.

Il provvedimento è attribuito alla competenza dell'organo collegiale (e non del giudice delegato, dominus dell'attività di amministrazione e gestione dei beni) per la rilevanza della scelta dei soggetti coinvolti: proposto e/o terzi intestatari, lavoratori, fornitori, etc.

Non è agevole individuare i criteri che devono guidare una decisione che coinvolge un'attività imprenditoriale, per sua natura dinamica, in cui vi è un ambito valutativo particolarmente ampio a partire dall'esame dei dati di carattere economico-patrimoniale.

Risulta evidente allora la delicatezza e l'importanza cruciale del ruolo dell'amministratore giudiziario in questa fase e la rilevanza delle informazioni e proposte contenute nella relazione prevista ex art. 41 del D.Lgs n. 159/11, che se correttamente formulate e supportate da documentazione attendibile e veritiera, oltre che dotate di una valida visione prospettica e prognostica complessiva dell'azienda negli anni successivi al sequestro, agevolano la decisione del Collegio dei Magistrati nella scelta se autorizzare o meno la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, in osservanza dei principi orientativi che si desumono dalla disciplina giudiziaria finalizzata alla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati, anche al fine di incrementarne, se possibile, la redditività, e tenuto conto infine delle finalità di assicurare l'utile gestione e amministrazione nella prospettiva della confisca definitiva e della conseguente utilizzazione dell'azienda per fini sociali privilegiando, ad esempio attraverso l'affitto, le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali.

L'Amministratore giudiziario deve avere una visione prospettica, sia riguardo l'esito del sequestro, sia riguardo la destinazione ed il riutilizzo dei "beni" sequestrati, soprattutto quando si tratta di aziende.

Ed è proprio questa "visione" che deve emergere da questa fondamentale relazione resa nell'ambito del provvedimento.

Con la disposizione ora richiamata il legislatore ha definitivamente accolto la concezione dinamica della gestione delle aziende sequestrate, conformemente agli orientamenti espressi e dalla prassi seguite dai Tribunali misure di prevenzione che, oggi, devono prioritariamente valutare lo stato e la consistenza dei beni aziendali sequestrati e dell'attività aziendale e approvare il programma di prosecuzione dell'impresa qualora ravvisino concrete prospettive, impartendo anche le direttive di gestione.

Il provvedimento è opportunamente attribuito alla competenza dell'organo collegiale per la rilevanza della scelta (sulla prosecuzione o meno dell'attività imprenditoriale) sui soggetti coinvolti: proposto e/o terzi intestatari, lavoratori, fornitori etc.).

La delicatezza del provvedimento richiede l'individuazione, per quanto possibile, di opportuni criteri idonei a orientare una decisione che coinvolge un'attività (imprenditoriale) per sua natura dinamica, in cui opera un ambito valutativo particolarmente ampio a partire dall'esame dei dati di carattere economico-patrimoniale. Criteri che devono presiedere sia la scelta sulla prosecuzione dell'attività ed, in caso di decisione positiva, le direttive di gestione.

La relazione deve contenere:

1. l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni aziendali e dell'azienda nel suo complesso;
2. il presumibile valore di mercato dell'azienda quale stimato dall'amministratore stesso;
3. gli eventuali diritti di terzi sui beni aziendali, sulle aziende (o sulle quote o azioni) sequestrate;
4. l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
5. Le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza;
6. l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dell'azienda.

La relazione dovrà contenere una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.

L'Amministratore giudiziario si trova infatti a gestire un'azienda caratterizzata da un illecito "vantaggio competitivo" in quanto facente parte di un sistema illegale che, mediante la forza intimidatoria del vincolo associativo criminale, ha fino al momento del sequestro goduto di linee di credito "agevolate", di rapporti sindacali inesistenti, di canali commerciali rafforzatisi attraverso l'uso della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, di una gestione fiscale coerente con il sistema al quale appartiene.

Spetta all'Amministratore giudiziario ricondurre aziende di questo tipo nell'alveo della legalità.

L'amministratore dovrà poi:

- verificare se vi sono concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività. Il primo compito dell'amministratore sarà quello di scongiurare l'ipotesi di interruzione dell'attività, e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i tempi d'inattività.

Dovrà quindi verificare il sussistere delle condizioni che permettano la "continuità aziendale" (il cosiddetto "going concern");

- in mancanza delle suddette condizioni, indica la necessità della messa in liquidazione dell'impresa. Questa viene disposta dal tribunale, acquisito il parere, oltre che dell'amministratore giudiziario, anche del pubblico ministero;

- in caso di insolvenza, segnalare al pubblico ministero di aver rilevato i presupposti per la dichiarazione di fallimento. Sarà il pubblico ministero, a norma dell'art. 63, comma 1, a chiedere al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali sono stati sottoposti a sequestro o a confisca.

Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario dovrà valutare l'opportunità di:

a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;

b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.

Il riferimento al termine di sei mesi indicato all'art. 41, primo comma del D.Lgs 159/2011, per un non felice coordinamento delle disposizioni contenute nel testo unico antimafia, può comportare alcune difficoltà interpretative sul contenuto e sui tempi di deposito della relazione nel caso di sequestro di aziende.

Da un lato l'art. 36 d.lgs.159/11 prevede una relazione da presentare nei trenta giorni dalla nomina facendo espresso riferimento anche alle aziende, dall'altro l'art. 41, comma 1, d-lgs. Cit. pone a carico dell'amministratore la redazione di una relazione, contenente ulteriori elementi, da presentare entro sei mesi dalla nomina.

La soluzione va individuata tenendo conto delle finalità delle disposizioni, dirette, una, ad assicurare la rapida conoscenza dello stato dei beni, per avviare celermente la gestione sotto la direzione del giudice delegato; l'altra finalizzata a consentire i provvedimenti sulla

prosecuzione, nel tempo, dell'attività d'impresa. Pertanto l'amministratore presenterà una prima relazione nel termine di trenta giorni (prorogabile a novanta), contenente i dati relativi ai beni eventualmente diversi dalle aziende, e gli elementi essenziali dell'azienda; successivamente, (nel termine di sei mesi) la relazione contenente una più puntuale analisi dei beni aziendali oltre che le indicazioni sulle prospettive di prosecuzione dell'impresa.

Le aziende, come sappiamo, sono infatti entità "dinamiche", la cui attività non si può interrompere senza arrecare ad esse nocumento.

Il provvedimento di sequestro spesso determina per le realtà aziendali sottoposte alla misura di prevenzione:

- il blocco immediato degli affidamenti in essere da parte degli istituti di credito, e la sostanziale impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti;
- la difficoltà di reperire beni e servizi da parte dei fornitori;
- il rapido calo delle commesse da parte della clientela;
- l'aumento dei costi di produzione, a causa del "cessato risparmio" dovuto a pratiche illegali quali, a solo titolo esemplificativo, il ricorso al lavoro nero, la mancata applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o l'evasione fiscale.

Un ulteriore elemento di criticità è stato paradossalmente introdotto dal "codice antimafia", che, all'art. 56, comma 1, ha previsto l'automatica sospensione dei contratti in corso, rimandando ad una successiva fase del procedimento le decisioni relative alla prosecuzione o meno dei contratti in corso, fatta salva la possibilità prevista dall'art. 56, comma 3, del "codice", non tenendo in alcun conto esigenze tipiche e fondamentali dell'attività d'impresa.

L'Amministratore giudiziario dovrà quindi da subito rapportarsi con tutto ciò ed in tempi ristretti dovrà inoltre:

- individuare l'insieme delle figure chiave dell'azienda, verificando che comprenda o meno il proposto, i suoi familiari, o figure ad essi "vicine", provvedendo, per quanto possibile a fare in modo che vengano allontanati dalla realtà aziendale, effettuando le debite segnalazioni al giudice delegato. Ciò può essere messo in atto attraverso un immediato ed attento esame dell'organigramma aziendale;
- allo stesso modo, nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge al raggiungimento dei quorum deliberativi, effettuare analoga verifica su coloro i quali rivestono cariche sociali, convocando l'assemblea societaria per la loro sostituzione, previa autorizzazione del giudice delegato;

- sempre nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, verificare le delibere societarie, e, anche in questo caso previa autorizzazione del giudice delegato, impugnare le delibere societarie riguardanti decisioni che abbiano arrecato pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria;
- verificare la natura dell'attività esercitata;
- verificare le modalità e l'ambiente in cui si svolge l'attività aziendale. Spesso l'attività viene svolta all'interno di un mercato "turbato" dal metodo mafioso. Le forniture sono imposte con la forza e con l'intimidazione e la concorrenza non è pertanto affatto "libera". Questa situazione viene completamente ribaltata al momento della notizia del sequestro. Il perdurare dell'effetto intimidatorio, fa sì che i clienti si allontanino dall'azienda sequestrata, magari per rivolgersi ad altre aziende, rapidamente create *ad hoc* dalla stessa organizzazione criminale.

La relazione particolareggiata è frutto di una scrupolosa attività di due diligence posta in essere dall'amministratore giudiziario fin dal momento della sua nomina, avente ad oggetto tutti gli aspetti rilevanti, tra cui:

1. notizie sull'attività della società e sugli organi sociali;
2. cause del sequestro;
3. situazione economico-patrimoniale alla data dell'accettazione dell'incarico;
4. disamina delle poste attive e passive del bilancio;
5. analisi degli indici di bilancio più rappresentativi;
6. trend economico-finanziario;
7. situazione dei cespiti di proprietà ed in leasing o noleggio;
8. rapporti in essere con fornitori e clienti;
9. organico in essere;
10. valutazione di going concern;
11. valutazione economica dell'azienda;
12. obiettivi da perseguire.

L'obiettivo dichiarato della suddetta dettagliata analisi è l'individuazione della "sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività".

In tale contesto un ruolo determinante può essere svolto dagli istituti di credito attraverso la conferma delle linee di credito troppo spesso sospese solo perché si è in presenza di un'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria.

Infatti quello con gli istituti di credito risulta spesso il rapporto più critico da gestire. L'Amministratore giudiziario dovrà previamente verificare e valutare i rapporti bancari e finanziari in essere e le eventuali garanzie prestate (fidejussioni, ipoteche) dal proposto. Dovrà evitare che come normalmente accade, gli istituti di credito, venuti a conoscenza del provvedimento di sequestro, interrompano i rapporti con l'azienda.

In un'ottica di "prosecuzione dell'attività aziendale" dovrà valutare in concreto se, senza la presenza del proposto, è possibile continuare a gestire "normalmente" i rapporti bancari specialmente in caso di affidamento in essere, compiendo nei confronti degli istituti di credito un'opera di persuasione attiva con gli unici strumenti a propria disposizione e cioè sulla base delle strategie imprenditoriali che intende attuare e delle concrete prospettive di continuità dell'azienda, predisponendo business plans per aree strategiche aziendali con elaborazione dei principali indicatori economico finanziari dell'azienda per il periodo di amministrazione giudiziaria .

In questa fase, quindi, è estremamente importante valutare se i rapporti bancari e finanziari dell'impresa sequestrata sono adeguati al business in un'ottica di prosecuzione; se sono presenti garanzie prestate dall'imprenditore (fidejussioni, ipoteche), se necessita di un'azione di consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine.

Partendo dalla valutazione dei mercati/prodotti e dell'avviamento dell'impresa sottoposta alla misura di prevenzione, occorre elaborare un programma (strategia) di continuazione dell'attività d'impresa, prevedendo anche nel caso in cui contribuisca ad aumentare le possibilità di "sopravvivenza" nel mercato, la possibilità di diversificazione dei prodotti e dei processi di produzione, aumentando se possibile la redditività aziendale.

Solo laddove la prosecuzione dell'attività non sia possibile perchè si è in presenza di un'impresa "irreversibilmente" mafiosa, che esisteva e poteva operare solo grazie all'apporto del metodo intimidatorio o di incrementi patrimoniali illeciti, ovvero di costi insostenibili derivanti dalla "legalizzazione" (e in mancanza di agevolazioni eventualmente previste come quelle di cui all'art. 2 della L. 109/96 a tutela dei lavoratori), l'Amministratore giudiziario dovrà evidenziare nella relazione particolareggiata da trasmettere al Giudice Delegato alla procedura, la proposta di cessazione dell'attività.

In merito alla rappresentazione contabile dell'azienda al momento del sequestro e della immissione in possesso dell'amministratore giudiziario, ed in merito alle tecniche di analisi sulle concrete possibilità di continuazione dell'attività, un ruolo centrale riguarda la verifica

del grado di attendibilità della contabilità aziendale, base necessaria per l'elaborazione di qualsivoglia analisi aziendale sotto i connessi profili patrimoniale, economico e finanziario. Con riferimento a imprese che operano in condizioni di illegalità, infatti, è molto elevato il rischio che la contabilità non rispecchi la reale situazione aziendale e che, conseguentemente, il giudizio dell'Amministratore giudiziario in merito alla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività possa essere inficiato dalla falsità dei dati patrimoniali, economici e finanziari che ne sono alla base.

La suddetta attività di verifica del grado di attendibilità della contabilità aziendale potrà essere svolta utilizzando, ove compatibili, le tecniche definite dai Principi di Revisione. Un corretto utilizzo dell'analisi di bilancio è elemento fondamentale per fotografare la reale situazione economico-finanziaria dell'azienda sequestrata nonché la previsione di una pianificazione a medio termine.

Una volta che ne è stata verificata l'attendibilità, i dati contabili potranno essere utilizzati dall'Amministratore giudiziario per svolgere le dovute analisi volte a individuare alcuni importanti indicatori che, ancorché privi di valenza universale, risultano tuttavia idonei a fornire indicazioni utili sullo stato di salute dell'impresa e sulle possibilità di proseguimento dell'attività aziendale.

In particolare l'amministratore giudiziario deve necessariamente procedere alla fase di valutazione di "going concern", previa verifica ed analisi degli economics e della situazione patrimoniale debitoria e creditoria dell'azienda sequestrata.

Tramite questa metodologia è possibile esprimere giudizi su alcuni aspetti della gestione aziendale e più in particolare:

1. liquidità, intesa come capacità dell'azienda di generare flussi di entrate in misura sufficiente da coprire i fabbisogni;
2. solidità, intesa come capacità dell'azienda di mantenere una struttura finanziaria e patrimoniale capace di fronteggiare le mutevoli condizioni interne ed esterne;
3. redditività, intesa come capacità della direzione aziendale a trasformare il fatturato, le risorse impiegate e il capitale investito in profitto.

E' bene, tuttavia, sottolineare il fatto di fondamentale importanza che l'analista accorto non può limitarsi alla mera interpretazione del singolo indice (da soli gli indici non hanno alcun significato) ma deve procedere a confrontarli tra di loro e ad individuare le correlazioni esistenti.

Solo nella fase successiva l'Amministratore giudiziario, sarà, pertanto, in grado di esprimere giudizi sul reale stato di salute dell'impresa analizzata e sulle prospettive di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, in modo da relazionare puntualmente al Giudice Delegato.

Inoltre, la tecnica dell'analisi di bilancio per indici assume un'importanza strategica se gli indici stessi sono esaminati nel tempo e nello spazio, nel primo caso infatti l'analista dovrà confrontare gli indici ricavati da almeno 3 bilanci predisposti alla stessa data (normalmente coincidenti con la data di chiusura dell'esercizio) e valutarne pertanto il trend, nel secondo caso l'analista stesso potrà confrontare gli indici dell'impresa analizzata con quelli di una o più altre imprese di dimensioni analoghe ed operanti nello stesso settore.

L'Amministratore giudiziario potrà utilizzare per compiere l'analisi comparativa dei principali dati storici e previsionali dell'azienda sequestrata, le analisi macroeconomiche (rapporti Bankitalia, rapporti Confindustria, rapporti Assonime, rapporti Nomisma, etc.) e le analisi settoriali (rapporti organizzazioni di settore e di categoria, dati Cerved), per verificare lo stato di salute le reali prospettive di prosecuzione dell'attività d'impresa sottoposta alla misura di prevenzione.

Pertanto l'amministratore giudiziario, nel predisporre la propria relazione dovrebbe adottare le seguenti analisi:

- analisi temporale, vale a dire l'esame dell'andamento nel tempo degli indici;
- analisi spaziale raffrontando gli indici dell'impresa analizzata con quelli di altre aziende del settore;
- analisi comparativa raffrontando gli indici dell'impresa con indici standard che sono considerati come ottimali e come obiettivi da raggiungere.

In generale la classificazione degli indici di bilancio può essere rappresentata da:

- indicatori patrimoniali;
- rapporti di rotazione e periodi di dilazione media;
- indicatori economici e di redditività;
- indicatori di produttività.

A fronte delle grandi possibilità offerte dalla tecnica di analisi di bilancio per indici, tuttavia non è possibile non tacere sui limiti che la stessa presenta.

In primo luogo, gli indici sono calcolati sulla base dei dati forniti da uno o più bilanci, ma, come ben si sa, questi ultimi non sono altro che la rappresentazione statica di un ben determinato momento (di solito la data di chiusura dell'esercizio) della gestione aziendale.

Tuttavia, un'impresa in attività è in continuo dinamismo e il bilancio fotografa l'istante della gestione aziendale solo alla data della sua formazione, per questo motivo l'analisi fatta sulla base di un solo esercizio può essere distorsiva e assai limitativa.

Secondariamente un ulteriore limite all'analisi di bilancio per indici è costituito dal fatto che i bilanci predisposti dalle aziende non sempre sono rappresentazioni reali, basti pensare al valore delle immobilizzazioni spesso acquisite al termine di contratti di leasing al prezzo di riscatto e che quindi non rispecchiano la realtà del loro valore.

Proseguendo sul contenuto della relazione particolareggiata di cui agli art.li 36 e 41 del D.Lgs 159/2011, estremamente importante è la valutazione del contenzioso legale ed amministrativo dell'impresa, in particolar modo laddove un eccessivo contenzioso dagli esiti incerti potrebbe pregiudicare la prosecuzione dell'attività stessa.

Le Aree di contenzioso che verranno attenzionate riguardano normalmente:

- Fiscale, tributario, contributivo (rateizzazioni, istituti deflattivi)
- Risorse umane (licenziamenti, quiescenze, mobilità, cassa integrazione)
- Rapporti commerciali
- Rapporti finanziari
- Amministrativo sanzionatorio (antiriciclaggio, DLgs. 626/96, Enti, D.Lgs. 231/01)

Molto importante è la valutazione del contenzioso e/o le problematiche relative alle risorse umane.

I lavoratori dell'azienda mafiosa si trovano spesso in una situazione di illegalità, sicché occorre sanare le situazioni irregolari, predisponendo sia i contratti di lavoro che gli ordini di servizio necessari a specificare compiti e responsabilità di ciascuno.

Vi sarà poi la necessità di ottemperare alla revisione delle scritture del personale, delle posizioni contributive ed assicurative, alla istituzione/integrazione delle comunicazioni obbligatorie telematiche (UNILAV-SIL ex SAOL), del Libro Unico del Lavoro, del registro infortuni (ove ancora previsto a livello regionale), dei sistemi rilevazione paga e retribuzione e delle altre procedure in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. Fondamentale è anche il controllo delle dichiarazioni obbligatorie ai fini fiscali e previdenziali e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli Istituti di Previdenza e all'Inail circa l'adozione della misura cautelare nei confronti dell'azienda.

Pertanto, l'Amministratore giudiziario deve scegliere, sempre riferendo al Giudice Delegato che lo deve autorizzare, la politica da intraprendere nella gestione della procedura,

decidendo per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali o per altre procedure a salvaguardia dei livelli occupazionali (contratti di solidarietà difensiva, part-time, ecc.), o ancora per misure di gestione degli esuberanti del personale.

La scelta può anche cadere sulla cessione o trasferimento temporaneo di tutta l'azienda o sue parti, ovvero sulla cessione consensuale dei contratti individuali di lavoro, con patto di eventuale retrocessione.

L'Amministratore Giudiziario può individuare nella cessazione dei rapporti di lavoro la soluzione più idonea alla migliore conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale; in tal caso è evidente che egli dovrà tener conto delle tutele previste dall'ordinamento del lavoro in materia di licenziamento individuale e collettivo.

In alternativa, si può avviare un percorso di riconversione proponendo ai lavoratori occupati nell'azienda di rilevare una parte di essa o un suo ramo dopo l'avvenuta legalizzazione. La Legge 109/96 prevede, infatti, che l'azienda possa essere affittata ad una cooperativa costituita dai lavoratori dell'impresa stessa, peraltro senza oneri per lo Stato.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito del presente lavoro, si pone infine l'accento su talune criticità nella regolamentazione dell'amministrazione dei beni che sembrano minare alla radice la possibilità di gestioni improntate a canoni di economicità. Il riferimento è a quelle contraddizioni insite nell'impianto normativo che, se per un verso individua quale scopo esplicito dell'amministrazione giudiziaria quello di favorire la redditività e incrementare il valore economico dei beni sequestrati, per altro verso, come accennato, innesta nel processo di prevenzione istituti, finalizzati alla tutela della par condicio creditorum, rispondenti a una logica di tipo "fallimentare", tanto da indurre alcuni commentatori a discorrere di "fallimentarizzazione" dell'amministrazione giudiziaria.

Le disposizioni in materia di accertamento dei diritti dei terzi (di cui agli art. 57 e ss. del codice antimafia) nel richiedere la formazione dello stato passivo attraverso un'apposita udienza di verifica dei crediti e nel prevedere la liquidazione (anche) delle aziende o dei rami d'azienda - con procedure quasi integralmente riprese da quelle della legge fallimentare - ove le somme "apprese, riscosse o comunque ricevute" non siano sufficienti a soddisfare i creditori ivi utilmente collocati, conferiscono alla procedura una spiccata finalità liquidatoria, nella sostanza incompatibile con la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Anche la disciplina in materia di rapporti contrattuali pendenti appare speculare rispetto alle analoghe previsioni della legge fallimentare. L'art. 56 del codice antimafia prevede infatti la

sospensione della esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti sino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, decida di subentrare nel rapporto in corso ovvero di risolvere il contratto. Onde impedire che l'automatica sospensione dei contratti in corso possa paralizzare l'attività aziendale, il terzo comma dell'articolo citato prevede che, nel caso in cui dalla sospensione possa derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato possa autorizzare, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei predetti rapporti.

Probabilmente, pur volendo modellare la disciplina dei rapporti pendenti sulle previsioni della legge fallimentare, più opportuno sarebbe stato un richiamo alle facoltà concesse direttamente al curatore dell'esercizio provvisorio ex art. 104, comma 7, della citata legge, che prevede la prosecuzione dei contratti pendenti alla data del fallimento salva la facoltà del curatore di chiederne la sospensione o lo scioglimento. Perplexità suscita anche la disposizione dell'art. 41, ai sensi del quale la valutazione dell'esistenza di concrete prospettive di prosecuzione dell'attività va condotta sulla base della relazione, presentata dall'amministratore entro sei mesi dalla nomina, contenente indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Tribunale (sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero) che, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. Ferma restando l'indubbia difficoltà di redazione di un programma di attività, e pur considerando l'estrema delicatezza del decreto in questione, il termine massimo che emerge dal dettato legislativo potrebbe risultare troppo ampio tenuto conto dell'esigenza di un rapido rilancio dell'impresa in vista del suo auspicato reinserimento nel circuito economico legale.

L'applicazione del complesso delle previsioni citate rischia di tradursi in un blocco irreversibile dell'attività dell'azienda proprio nel delicatissimo momento che segue il sequestro, finendo per assimilare situazioni eterogenee: l'impresa in stato di insolvenza, che esce dal mercato, e quella in amministrazione giudiziaria, la cui permanenza sul mercato andrebbe invece, laddove ne sussistano i presupposti, quanto più possibile salvaguardata.

La complessità della materia, nella quale si intrecciano profili penalistici e civilistici, è peraltro testimoniata dalla compresenza di disposizioni che, viceversa, sembrano comprimere eccessivamente le esigenze di tutela dei creditori, quali ad esempio la

limitazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 53 del Codice, ai sensi del quale i crediti "sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 70 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi".

Nell'ottica della sopravvivenza/rilancio di un complesso aziendale, la qualità e l'effettività della tutela riconosciuta ai vari *stakeholders* è infatti presupposto fondamentale per favorire le decisioni di investimento.

Si conferma pertanto la difficoltà di individuare il delicato equilibrio fra forme poco soddisfacenti di tutela dei creditori e strumenti che viceversa tutelano troppo i titolari di diritti di credito, sino a giungere alla disgregazione dei complessi aziendali in un'ottica liquidatoria.

Nella valutazione dell'atteggiamento tenuto anche e soprattutto dalle banche nei confronti delle imprese sottoposte a sequestro nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione occorre avere presente, sullo sfondo, la specifica cornice procedurale e gli impatti che essa può avere sui profili patrimoniali, reddituali e gestionali di tali aziende e sulle aspettative degli intermediari.

La delicatezza del momento gestionale unitamente alla complessità e alla durata del procedimento giudiziario possono sollecitare un atteggiamento di maggiore "cautela" del sistema bancario.

Le procedure interne in materia di gestione del credito possono indurre le banche a collocare i rapporti con le imprese in questione "in osservazione" anche laddove non si ravvisino nell'andamento della relazione profili di patologia. Ne conseguirebbe la sottrazione degli stessi alla gestione ordinaria e l'affidamento alle strutture che gestiscono il credito problematico, con l'effetto di una maggiore prudenza e una minore "fluidità" delle relazioni. Anche nello scrutinio di nuove domande di affidamento – nonostante i crediti vantati in dipendenza delle linee di credito di nuova erogazione siano pagati in prededuzione ai sensi dell'art. 54 del Codice - le banche potrebbero assumere atteggiamenti di maggiore prudenza nell'allocazione del credito.

Nell'anno successivo al provvedimento, il deterioramento della situazione tecnica prosegue, confermando un dato evidente e noto agli operatori del settore: il momento successivo al sequestro riveste un'estrema delicatezza nell'ottica della continuazione/rilancio dell'attività.

Con il provvedimento giudiziario l'azienda viene sottoposta ad un vero e proprio trauma; al venire meno del "vantaggio competitivo" derivante dall'utilizzazione in molti casi di strumenti propri dell'intimidazione mafiosa o dal riciclaggio di flussi di denaro di provenienza delittuosa, si affianca la necessità di affrontare una serie di problematiche, non ultima l'emersione del costo della legalità e della trasparenza va rimarcato che il "fattore tempo" assume rilevanza determinante nella gestione di queste imprese. Al momento del sequestro l'azienda – sia pure con le storture operative derivanti dall'infiltrazione mafiosa – è spesso una realtà ancora vitale; in quel momento la rotta potrebbe forse ancora essere invertita, almeno potrebbe essere assorbito il contraccolpo del provvedimento giudiziario. Approcci gestionali meramente conservativi appaiono inadeguati a fronteggiare le problematiche di tali imprese; sembra al contrario necessaria l'elaborazione di precise strategie di rilancio, da condensare in un vero e proprio piano industriale, eventualmente attuate anche attraverso decisioni di investimento. In tale senso, potrebbe contribuire una "de-fallimentarizzazione" della procedura di amministrazione giudiziaria; molto positive sono anche le iniziative di collaborazione che si stanno avviando a livello locale al fine di attivare un costante e tempestivo raccordo fra i vari attori coinvolti.

Altrettanto importante è la contestuale verifica dei contenziosi: civili, amministrativi e tributari pendenti, per evitare di incorrere in preclusioni e/o decadenze di termini. Inoltre, ci sarà la necessità di ottemperare alla revisione contabile delle scritture, con particolare riferimento ai crediti, ai debiti ed alle disponibilità finanziarie.

La possibilità di accedere al credito è fondamentale per il proseguo dell'attività imprenditoriale, per cui occorre riavviare i contatti con le società bancarie ed eventualmente aprire nuovi rapporti bancari per meglio rendere conto delle attività di gestione. Per quanto poi riguarda l'attività produttiva, bisogna verificare la possibilità di proseguire l'attività aziendale secondo virtuosi percorsi di economicità. Occorre, infatti, salvaguardare i livelli occupazionali e al contempo verificare e, se possibile, migliorare il ciclo produttivo, istituendo, tra l'altro, un registro delle operazioni. Visto il clamore che suscita un provvedimento di sequestro di un'azienda occorre senz'altro rassicurare la clientela circa il prosieguo dell'attività aziendale. Infine, all'Autorità giudiziaria devono essere segnalati eventuali beni sfuggiti al sequestro.

Altro punto cruciale è che un'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, molto spesso, finisce in liquidazione oppure in fallimento. "La legalità ha un costo che molto spesso

non ti consente di essere competitivo sul mercato". Bisogna, infatti, immaginare che la precedente gestione mafiosa oltre ad avvalersi delle condizioni di intimidazione che l'hanno avvantaggiata sul mercato, è ricorsa anche a tutta una serie di violazioni di legge o elusioni della stessa che le hanno permesso di abbattere i costi in maniera considerevole. L'amministratore giudiziario, invece, è chiamato ad ottemperare a tutte le prescrizioni che la legge impone a seconda della tipologia di azienda che si trova ad amministrare. L'obiettivo, infatti, è quello di mantenere l'equilibrio economico finanziario dell'impresa, e, ove possibile incrementare la redditività. Si riesce a mantenere in vita un'attività imprenditoriale grazie al fatto che l'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria può rinunciare all'utile di impresa, condizione che permette così di colmare quel *gap* iniziale che si ha rispetto alle altre aziende, mafiose ed anche non, che possono di fatto accettare anche il rischio di non rispettare od eludere le normative, abbattendo i costi.

Proseguendo, nell'ottica di valutare per l'Amministratore giudiziario dei criteri guida e di scelta per il proseguimento dell'attività imprenditoriale, che devono poi confluire nelle proposte espresse nella relazione di cui agli art. 36 e 41 del codice antimafia, può essere utile elencare alcuni esempi di eventi o circostanze, che possono comportare rischi per l'impresa connessi all'attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale.

Tale elenco non è esaustivo, né la presenza di uno o più elementi riportati nel seguito significa necessariamente che esiste un'incertezza significativa (Documento n.570 Principi di Revisione).

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;

- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

Appare chiaro che in presenza di tali indicatori, risulta problematico per l’amministratore giudiziario proporre nella propria relazione al Giudice Delegato, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Infatti l’Amministratore giudiziario non può e non deve limitarsi ad una statica attività volta alla tutela dell’integrità dei beni costituenti il complesso aziendale, ma piuttosto, deve preoccuparsi di conservarne e, se possibile, incrementarne il valore economico. Infatti si vuole sottolineare che il compito fondamentale dell’amministratore dei beni oggetto di sequestro giudiziario (come, d'altronde, di qualsiasi custode di beni o, ancora più in generale, di qualsiasi altra amministrazione giudiziaria) è, in linea generale, quello di conservare ed amministrare, quale organo ausiliario di giustizia (sicché nell'esercizio della funzione gli va riconosciuta la qualifica di "pubblico ufficiale"), i beni affidatigli, sostituendosi al loro titolare, al fine di preservarne e, se possibile, incrementarne il valore economico.

Di conseguenza nei casi purtroppo frequenti in cui l’Amministratore giudiziario verifica la presenza di segnali che possono comportare rischi per l’impresa connessi all’attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo

il presupposto della continuità aziendale, non può proporre all'A.G. la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, ma proporrà la liquidazione dell'azienda stessa.

La conclusione della prima fase di attività dell'Amministratore giudiziario si svolge quindi nei primi sei mesi dalla data di immissione in possesso dell'azienda sequestrata e concerne la ricognizione completa e la valutazione del patrimonio aziendale utilizzando criteri e tecniche previste normalmente in tema di valutazione di aziende (indici di bilancio per l'analisi del periodo pregresso – stesura budget e business plan per il periodo futuro).

Il risultato di tale attività prodromica è la stesura della relazione prevista dagli artt. 36 e 41 del codice antimafia in cui nel caso in cui si ritenga fattibile e conveniente il proseguimento dell'attività imprenditoriale secondo valutazioni dei principi "going concern", l'Amministratore giudiziario avanza le opportune proposte all'A.G. in ordine al prosieguo dell'attività imprenditoriale ed elabora un piano vero e proprio industriale (ristrutturazione e riorganizzazione dell'azienda) con lo scopo di assicurare l'utile gestione ed amministrazione anche nella prospettiva della confisca definitiva (che si incrementa dopo la confisca di primo grado) e della conseguente utilizzazione ai fini sociali per le aziende attraverso la destinazione in via prioritaria all'affitto privilegiando le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali, perseguendo la necessaria "legalizzazione" dell'impresa sequestrata come il riconoscimento dei diritti dei lavoratori (diritti sindacali, applicazione contratti collettivi di categoria, regolarizzazione contributiva, attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro), regolarizzazione fiscale ed amministrativa ecc.

Il piano di riorganizzazione e regolarizzazione chiamato più in generale "piano industriale" che accompagna la relazione dell'Amministratore giudiziario ex art. 36 e 41 del D.Lgs 159/2011, prevede normalmente:

1. Razionalizzazione costi aziendali
2. Accordi sindacali con risorse umane
3. Piani di rientro con fornitori
4. Revisione e rinegoziazione contratti in corso
5. Consolidamento passività ed accensione mutui e linee di credito a breve (leva finanziaria)
6. Definizione e valutazione accordi (a saldo e stralcio) del contenzioso legale ed amministrativo
7. Rateizzazioni fiscali e contributive
8. Analisi e definizione di eventuali contenziosi fiscali

9. Stabilizzazione procedure informatiche e contabili

10. Sistemi di programmazione e controllo di gestione

Normalmente il piano industriale si articola in:

- Piano economico – raccoglie i costi e ricavi delle singole funzioni; ha l'obiettivo di rappresentare i risultati economici previsti, ossia gli utili e le perdite che si prevede di conseguire in futuro;
- Piano degli investimenti – contempla tutti gli impieghi durevoli di capitale (l'attivo immobilizzato) che si prevede di dover effettuare per poter raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati;
- Piano dei finanziamenti – evidenzia i fabbisogni e le disponibilità di mezzi finanziari per gli esercizi di piano;
- Piano patrimoniale – espone la struttura del capitale negli anni di piano, ossia attività, passività ed il patrimonio netto dell'azienda.

Il piano industriale ha quindi lo scopo di consentire la valorizzazione dell'azienda sul mercato con lancio nuovi prodotti e/o servizi, nuovi processi produttivi. Si tende a migliorare le relazioni sul territorio con un piano di comunicazione locale (rapporti enti locali, associazioni di categoria, etc.), curando spesso il collegamento con associazioni impegnate nella lotta alla mafia e nel riutilizzo sociale dei beni confiscati, incrementando le iniziative sociali in continuo rapporto con il Giudice Delegato e ANBSC.

L'Amministratore giudiziario secondo metodologie proprie di tecnica ed organizzazione industriale, elabora normalmente il budget che è riferito ad un anno, con articolazione interna trimestrale o mensile, a seconda delle esigenze e della dimensione aziendale.

La costruzione del budget si sviluppa in una serie di fasi tra di loro coordinate:

1. Piano integrato di vendita, produzione e scorte
2. Budget sistema produttivo
3. Piano commerciale
4. Piano degli investimenti
5. Budget di tesoreria
6. Budget economico e patrimoniale

E' opportuno utilizzare all'uopo il forecast, o preconsuntivo o pre-chiusura, che costituisce uno strumento innovativo per il controllo di gestione. La sua funzione essenzialmente è

come quella del budget di esercizio, con la sola differenza che combina al suo interno non solo dati previsionali, ma anche dati consuntivi.

Il perché dell'importanza e della rilevanza del forecast sono da ricercarsi nei limiti previsionali del budget. Come sappiamo, il budget viene elaborato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce.

Questo può essere dovuto alla presenza di fatti e altri eventi che incidono sull'attività aziendale e che, per un modo o per l'altro, hanno intaccato la gestione.

Il flusso di informazioni contenuto nel forecast è composto in parte da rilevazioni consuntive, quelle cioè realizzatesi fino alla data di redazione dello stesso, e in parte da rilevazioni previsionali traggurdate alla fine dell'esercizio. Così facendo abbiamo, ad esempio, che il forecast redatto alla fine del primo trimestre, conterrà tre mesi di consuntivo (da gennaio a marzo) e nove mesi di preventivo (da aprile a dicembre).

In conclusione si vuole ribadire la estrema rilevanza della relazione particolareggiata dell'Amministratore giudiziario prevista dal combinato disposto degli articoli 36 e 41 del D.Lgs 159/2011 proprio perché contiene le proposte che l'ausiliario elabora all'A.G. e su cui basa il provvedimento del Tribunale che, attestando la volontà di proseguire l'impresa sottoposta a sequestro ai sensi della legge antimafia, assume particolare rilievo anche perché consente il prosieguo dell'attività sotto la direzione degli organi dello Stato che devono garantirne l'allontanamento dal circuito illegale e contemporaneamente il mantenimento ed addirittura l'incremento della redditività aziendale.

Peraltro i poteri del Tribunale, conformemente all'aumento delle competenze dell'Agenzia Nazionale, potranno essere esercitati in modo più incisivo (vale a dire in un'ottica non solo principalmente conservativa) con l'avanzamento del procedimento e l'incremento delle possibilità di confisca definitiva (a partire dalla confisca di primo grado e, ancor più, dopo la confisca confermata in appello).

IL RUOLO DELL'AGENZIA NAZIONALE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

L'art. 110, c. 2 del D.Lgs n. 159/11, elenca i "compiti" dell'Agencia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati in sigla ANBSC, che vanno essenzialmente distinti in compiti di "ausilio" alla giurisdizione e compiti "amministrativi".

L'importanza dell'ANBSC già dalla fase del sequestro, si desume dalle norme che prevedono in capo all'Agencia Nazionale, compiti di ausilio all'Amministratore giudiziario sotto la direzione del Giudice Delegato (art. 38, comma 1 del D.Lgs 159/11) e dall'attribuzione a questa di numerose competenze che presuppongono la conoscenza del provvedimento emesso dal Tribunale.

Infatti l'ANBSC ha tra l'altro il compito di acquisire i dati relativi ai beni sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione e delle informazioni relative allo stato dei procedimenti (art. 110, comma 1, lett. A del D.Lgs n. 159/11).

Per i sequestri adottati prima dell'entrata a regime dell'Agencia Nazionale (15/03/2012), al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni, il Giudice Delegato comunica tempestivamente all'Agencia, i dati relativi a detti procedimenti (art. 117, comma 6 del D.Lgs n. 159/11); trasmette i dati relativi ai beni in sequestro, qualunque sia la fase in cui pende il procedimento, così come dovrà comunicare i successivi provvedimenti di modifica o revoca del sequestro.

Durante la fase che va dal sequestro alla confisca di primo grado, l'Agencia Nazionale, "coadiuva" l'amministratore giudiziario sotto la direzione del Giudice Delegato, esercitando dunque numerose competenze quali per esempio la fissazione degli indirizzi e delle linee generali per la destinazione dei beni, nonché delle aziende, tenuto conto della finalità di assicurare l'utile gestione ed amministrazione nella prospettiva della confisca definitiva (che si incrementa dopo la confisca di primo grado) e della conseguente utilizzazione per fini sociali (per i beni immobili) anche (per le aziende) attraverso la destinazione in via prioritaria all'affitto, privilegiando le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali (cfr. Tribunale di Napoli, sez. misure di prevenzione, dec. 25 maggio 2011).

L'ANBSC, riceve inoltre le comunicazioni di decreto di sequestro e di revoca dello stesso, nonché le relazioni dell'Amministratore giudiziario, sino ad arrivare al potere di chiedere al Giudice Delegato la revoca di questi.

Dopo la confisca di primo grado l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, eventualmente coadiuvata da tecnici (e anche dallo stesso amministratore giudiziario), previa comunicazione del provvedimento di nomina al Tribunale (art. 38, comma 3, del D.Lgs n. 159/11).

E' in particolare a seguito della confisca definitiva che l'Agenzia, al di là di qualche eccezione (ad es. il perdurare di vicende di liquidazione dei beni per il soddisfacimento dei terzi creditori), fuoriesce dall'alveo dell'ausiliarità alla giurisdizione e i relativi atti (di gestione e di destinazione) assumono una valenza non solo "soggettivamente", ma anche "oggettivamente" amministrativa.

Dal punto di vista dell'Agenzia, i due comparti trovano un momento di coordinamento attraverso "gli atti di indirizzo e le linee-guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati" (art. 112, c. 4, lett. a).

L'innovativa previsione dei compiti "ausiliari" dell'Agenzia sta in fondo proprio nell'esigenza di condizionare sin dall'inizio la gestione dei beni nella prospettiva della futura destinazione. Si comprende così perché la funzione d'indirizzo copra l'intera vicenda dei beni, a cominciare dalla fase giurisdizionale, e che anzi si sia arrivati al punto da individuarne il destinatario non solo, come è naturale, nella stessa Agenzia (che si dà il proprio indirizzo), ma anche nel giudice delegato in sede di adozione delle "direttive generali" per la gestione dei beni sequestrati (art. 40). Non a caso lo stesso "programma" di assegnazione e destinazione dei beni va adottato non dopo la confisca definitiva, bensì già "in previsione della confisca" (art. 112, c. 4, lett. b).

I compiti di "ausilio" alla giurisdizione sono sinteticamente evocati nell'art. 110, c. 2, lett. b) e c).

Possono, in via sintesi, rappresentarsi le seguenti attività di ausilio.

Nella fase del sequestro relativa al procedimento di prevenzione, l'Agenzia opera sotto la "direzione del Giudice Delegato" (art. 38), ma adotta indirizzi e linee guida di cui lo stesso giudice delegato tiene conto nell'impartire le proprie "direttive generali" (art. 40), "può chiedere al Tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal Giudice Delegato quando ritenga che essi possono arrecare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene" e, più generale, proporre "al Tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione (art. 38).

Svolge altresì un ruolo significativo nei rispetti dell'Amministratore giudiziario: "promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi", "coadiuva l'Amministratore giudiziario" (art. 38), è destinataria della "relazione periodica sull'amministrazione" (art. 36), può proporre al Tribunale la revoca dell'Amministratore giudiziario "in caso di grave irregolarità o di incapacità" (art. 35).

Nella fase della confisca non ancora definitiva la posizione di "ausiliarità" si arricchisce dell'assunzione della titolarità della gestione dei beni (v. art 44).

Riguardo alla parallela vicenda della tutela dei terzi, nell'udienza di accertamento dei crediti, l'Agenzia "può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti" (art. 59), così come può "in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito" (art. 62).

Successivamente alla confisca non ancora definitiva, provvede alla vendita dei beni ed al piano di pagamento per il soddisfacimento dei creditori (artt. 60-61), ma, come si è già detto, a mente dell'art. 59 c. 10, la posizione di ausiliarità, per questo aspetto, può continuare anche a seguito della confisca definitiva, fermo restando, rispetto ai beni "residui", il successivo emergere del potere "amministrativo" di destinazione (considerazioni analoghe possono farsi per la recente disciplina dell'art. 1, commi 189-205, l. n. 228/2012).

Nell'ambito dei procedimenti penali, la titolarità della gestione viene invece anticipata, già nella fase del sequestro, a partire alla conclusione dell'udienza preliminare.

In ordine ai compiti, l'Agenzia deve svolgere anzitutto una continua attività di acquisizione dei "dati" relativi ai beni sequestrati e confiscati, dalle vicende giurisdizionali alla verifica delle condizioni di tali beni (art. 110, c. 2, lett. a). Si tratta di un'attività conoscitiva fondamentale per lo svolgimento sia delle sopra menzionate funzioni di "ausilio", sia degli altri compiti amministrativi.

Non a caso l'art. 113, c. 1, lett. c) prevede, tra l'altro, un apposito regolamento su "i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia" (v. anche art. 49).

In secondo luogo, ed è questo il cuore dei compiti "amministrativi" dell'Agenzia, vi è la cura della amministrazione e destinazione dei beni confiscati, rectius dei beni confiscati in via definitiva (art. 110, c. 2, lett. a), d), e), f)).

PROSPETTIVE DI RIFORMA

LA CENTRALITA' DEL PROVVEDIMENTO SULLA PROSECUZIONE DELL'IMPRESA

La centralità della proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività avanzata dall'amministratore si desume dal fatto che si impone di allegare numerosi elementi necessari per una valutazione documentata da parte del Tribunale (art. 41, comma 1-ter):

a) l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia (come previsto anche dall'art. 57, comma 1), specificando diverse tipologie di crediti derivanti dai rapporti precedenti al sequestro (art. 56), per consentire gli ulteriori provvedimenti del giudice delegato sui "pagamenti urgenti". Precisamente: 1) crediti collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività (di cui all'art. 54-bis, comma 1); 2) crediti relativi a rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa;

b) l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività;

c) una relazione sulla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro, acquisendo loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

In attesa del provvedimento del Tribunale, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'Amministratore giudiziario è autorizzato dal Giudice Delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale.

Se il Giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati» (1-quater). Opportunamente si prevede un provvedimento provvisorio al fine di evitare la chiusura provvisoria dell'azienda o incertezze che comportano danni irreparabili all'attività imprenditoriale.

Il provvedimento del Tribunale è adottato dopo avere esaminato la relazione dell'amministratore in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., con la

partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'Amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono.

Si introduce, dunque, un'opportuna forma di contraddittorio diretto a raccogliere, anche dalle parti, utili elementi per la decisione, pur se il mero rinvio all'art. 127 c.p.p. potrebbe consentire un'inopportuna ricorribilità per Cassazione del provvedimento (prevista dal comma 7 dell'articolo citato). Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il Tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa (art. 41, comma 1-quinquies). Nel caso in cui l'amministratore non avanzi la richiesta di prosecuzione il Tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa; in caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1 (art. 41, comma 5).

Con decreto del Ministro della Giustizia saranno stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali (art. 41, comma 6-bis). Si supera, in tale modo, una delle maggiori problematicità, di mero ordine burocratico, che ostacola la formale cessazione delle attività di fatto inesistenti.

Appare poco utile, sotto il profilo pratico e sistematico, prevedere due diversi procedimenti, a seconda della proposta dell'Amministratore giudiziario. Potrebbe prevedersi, in ogni caso la fissazione dell'udienza.

Ai sensi dell'art. 41-bis, comma 13, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 270/1999 (dopo la confisca di secondo grado provvede l'Agenzia).

Si delinea, inoltre, la distinzione tra sequestro di azienda di impresa individuale ed il sequestro di quote sociali (impresa collettiva).

La distinzione tra sequestro di azienda di impresa individuale e sequestro di quote sociali ed eventualmente dell'azienda ad essa facente capo (impresa collettiva) emerge dall'ultima parte dell'art. 41, comma 1-ter, che sembra differenziare quest'ultima ipotesi nella consapevolezza delle diverse prassi esistenti.

La lettura coordinata dell'intero testo induce a proporre le seguenti considerazioni che coinvolgono anche il sequestro totalitario di quote che si estende alla totalità della/e azienda/e esercitate dalla società (art. 20, comma 1):

a) nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, qualunque sia l'entità delle quote sequestrate, l'Amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata (art. 41, comma 6);

b) qualora il sequestro riguardi quote (non necessariamente totalitarie ma) che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 c.c. (argomento di ordine logico e desunto dall'artt. 41, commi 1-ter e 1-sexies) provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori (art. 41, comma 6). Dunque, in deroga alle norme del codice civile sulla convocazione dell'assemblea, l'Amministratore giudiziario, su autorizzazione del Giudice Delegato, provvede alla convocazione e, esercitando i "diritti sequestrati" nomina, il nuovo amministratore della società che può coincidere con la sua persona (comma 1-ter). Qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il Tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'Amministratore giudiziario (art. 41, comma 1-ter) dovendo coordinarli con la legale rappresentanza attribuita all'amministratore della società;

c) qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile (vale a dire riguardi quote di minoranza) il Tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario (art. 41, comma 1-sexies).

In definitiva sembra che, opportunamente, le disposizioni sulla prosecuzione dell'impresa operino direttamente nel caso di azienda di imprenditore individuale, in cui l'amministrazione dei beni è assunta nella qualità dall'Amministratore giudiziario, e in modo mediato nel caso di sequestro di quote tali da assicurare il controllo della società (anche se totalitario) attraverso la nomina dell'amministratore della società e le istruzioni impartite dal Tribunale e controllate dall'Amministratore giudiziario (se non assume la qualità di amministratore della società).

PROSPETTIVE DI RIFORMA

LE PRIME PROPOSTE DI MODIFICA DEL D.LGS 159/11 AVANZATE IN SEDE ISTITUZIONALE

Le prime proposte di modifica al D.lgs. n. 159/2011 avanzate in sede istituzionale sono contenute negli stessi pareri resi dalle commissioni giustizia della Camera (all'esito di un'approfondita indagine conoscitiva) e del Senato allo schema di decreto legislativo contenenti numerose osservazioni e condizioni.

Il Governo, che non accoglieva gran parte dei suggerimenti delle Commissioni parlamentari, anche a seguito delle critiche proposte dagli operatori, istituiva due commissioni che elaboravano interessanti proposte di modifica:

a) la relazione della Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca, istituita nel giugno del 2013 dal Ministro della Giustizia Per elaborare proposte di riforma in materia di criminalità organizzata;

b) il rapporto della Commissione presieduta dal Cons. Roberto Garofoli per l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita dal Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 2013.

L'iter del progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati veniva avviato dalla proposta di iniziativa popolare avanzata da numerose associazioni, presentata il 3 giugno 2013 (AC. 1138), *Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata*.

Nella seduta del 17 marzo 2015 veniva abbinato anche la riforma organica proposta dalla Commissione antimafia (AC 2787).

All'esito di ulteriori audizioni, la Commissione Giustizia licenziava il 5 novembre un testo che, con ulteriori modifiche, veniva approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2015.

Nel corso dell'iter parlamentare veniva conclusa l'attività della Commissione *per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta anche patrimoniale alla criminalità organizzata*, presieduta dal Dott. Nicola Gratteri, istituita con decreto del 30 maggio 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri. La relazione finale, depositata nel gennaio 2015, non veniva resa disponibile nell'intero testo (anticipato e riassunto in più sedi) pur contenendo utili proposte in materia di amministrazione giudiziaria e riforma dell'Agenzia nazionale.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, trasmesso al Senato il 16 novembre 2015 (AS 2134), è all'esame della Commissione Giustizia dal 20 novembre 2015.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati costituisce un testo organico e meditato che tenta di affrontare gran parte delle criticità del d.lgs. n. 159/2011, sulla scia della proposta di legge d'iniziativa popolare.

Il metodo scelto dalla Commissione giustizia (e dalla Commissione antimafia), di tenere adeguatamente conto delle diverse proposte di modifica avanzate in sede istituzionale e delle osservazioni degli operatori di questo delicato settore, costituisce il "valore aggiunto" che ha consentito di pervenire a un articolato particolarmente ambizioso per la "portata" dell'intervento.

Il corpo normativo delineato consente, a questo punto, di procedere alle opportune correzioni tecniche e alle modifiche che pure potranno essere apportate attraverso un ulteriore approfondimento al Senato.

Dalla lettura del testo sembra primo luogo che non è stato sciolto il nodo della sovrapposizione tra giurisdizione e amministrazione nella gestione concreta delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/11.

Certamente sono ravvisabili nelle prospettive di riforma dei segnali che tendono a ridurre quelle previsioni che in modo più marcato configuravano una sovrapposizione di ruoli dell'Agenzia nei confronti del Giudice Delegato.

Ad es., all'art. 40 c. 1, riguardo alle direttive di gestione del Giudice Delegato, l'espressione *"anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati"* dall'Agenzia è sostituita con la seguente: *"anche avvalendosi dell'attività di ausilio e di supporto"* dell'Agenzia. Ma l'impianto non è sostanzialmente mutato. La riforma infatti non ha rimosso il problema, come avverrebbe collocando più naturalmente la gestione dell'Agenzia dopo la confisca definitiva, ma lo ha soltanto spostato in avanti: nella riforma annunciata, l'Agenzia diviene titolare della gestione non più dopo la confisca di primo grado, ma dopo la confisca, pur sempre non definitiva, di secondo grado.

L'inedito connubio tra giurisdizione e amministrazione, iscritto nella doppia anima dell'Agenzia, quale "ausiliario" del giudice e quale ente pubblico, involge delicate problematiche, da un lato, di compatibilità con il regime costituzionale della giurisdizione e con il diritto europeo, d'altro lato, di interpretazione dei rapporti intercorrenti con l'autorità politica vigilante.

Si ritiene ed è argomento attuale di dibattito che gli obiettivi della riforma potevano essere pacificamente perseguiti, qualora l’Agenzia fosse stata ricondotta strettamente ad un compito di “ausiliarità”, sotto la piena autorità del Giudice sino alla confisca definitiva.

A distanza di oltre quattro anni dall’approvazione del d.lgs. n. 159/2011 i tempi sono però maturi per l’approvazione definitiva, in tempi rapidi, di un provvedimento che consenta di rendere sempre più “moderne” le misure patrimoniali, di prevenzione e penali, nel pieno rispetto delle garanzie delle parti ed a salvaguardia degli interessi superiori della Giustizia.